



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

47

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 19/04/2005

OGGETTO: Regolamento TOSAP – Modifiche.

L'anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di aprile
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
SICA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario	SI	
D'ANGELO Gerardo		SI	DESIMONE Pietro	SI	
DE ROSA Maurizio	SI		TARALLO Lorenzo Gerardo	SI	
MUCCIOLO Angela	SI		RICCI Angelo		SI
BRUNO Giuseppe	SI		QUAGLIA Pasquale	SI	
MARRAZZO Melchiorre	SI		VALLETTA Angelo	SI	
PETRAGLIA Alessandro	SI		PAOLINO Paolo		SI
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola	SI	
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: BUTRICO, MAURO, MAZZA,
NESE, SANTOMAURO, SCARIATI.

Consiglieri

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Luigi Barlotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Si allontana il consigliere Tarallo.

Relaziona sull'argomento l'assessore alle Finanze, dr. Scariati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 51 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aboliva con decorrenza 1° gennaio 1999, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

che, in attuazione dell'art. 63 del detto D. Lgs. 446/97, questo Ente, con delibera consiliare n. 106 del 31.10.1998, istituiva, con decorrenza 1° gennaio 1999, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvando il relativo regolamento e le tariffe;

Considerato che la legge 23/12/1998, n. 448, con l'art. 31, c. 14, ha abrogato la lettera a) del c. 2 dell'art. 51 del detto D.lgs. 446/97, dando ai Comuni, con la norma prevista nel comma 20 del detto art. 31, la possibilità di attribuire al prelievo la natura tributaria o non tributaria;

Considerato che il precedente atto consiliare, n. 106 del 31.10. 1998, ha istituito il regime non tributario per assicurarsi la continuità di una entrata essenziale;

Considerato che i motivi che hanno ispirato il legislatore a ripristinare la natura tributaria del prelievo sono informati certamente alle notevoli difficoltà pratiche, organizzative e tributarie legate alla nuova natura del prelievo;

Considerata la opportunità di ripristinare la forma tributaria del prelievo, sia per le motivazioni innanzi esposte che per la opportunità di avere la possibilità di procedere all'accertamento delle evasioni ed elusioni, nonché al recupero coattivo, con metodi già sperimentati ed efficienti, quali il ruolo coattivo e la procedura prevista da TU 14 aprile 1910 n. 639; nonché per ovviare a possibili ricorsi al giudice ordinario con tutte le conseguenze in termini di tempo e di oneri;

Considerato che detta legge 448/98 concede ai Comuni la possibilità di optare per l'una o l'altra forma in qualsiasi momento;

Visto che l'accluso schema del nuovo regolamento, predisposto dall'Ufficio Tributi, prevede una normativa suddivisa in n. 41 articoli, su n. 15 pagine;

Visto che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.1.2001 n. 448 fissa l'entrata in vigore delle tariffe e dei regolamenti all'inizio dell'anno in corso, qualora Leggi speciali differiscono il termine di approvazione oltre il 31 dicembre, sempre che esse siano deliberate nel termine di approvazione del Bilancio;

Visto che la Legge Finanziaria n. 388/2004, la L. 26/2005 ed il D.L. n. 44 del 31.3.2005 hanno differito l'approvazione del Bilancio 2005, la modifica delle Tariffe e dei Regolamenti, al 31/5/2005;

Viste le delibere consiliari n. 106 del 31.10.1998 e n. 11 del 26/03/1999;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il D.L. 26 gennaio 1999, n.8;

Visti i pareri:

- del Responsabile del Servizio Tributi;
- del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare;

Vito il verbale del Collegio dei revisori;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento proposto e le allegate tariffe approvate con delibera di G.M. n. 123/01 del 22.03.2005, per l'anno 2005;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:Consiglieri presenti n. 17 Astenuti /// Votanti n. 17 Voti favorevoli n. 12 Voti contrari n. 5 (Desimone, Quaglia, Valletta, Ragni, Cavallo);

DELIBERA

- di approvare - come approva - l'accluso schema del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della " Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche", composto da n. 41 articoli e n.15 pagine.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:Consiglieri presenti n. 17 Astenuti /// Votanti n. 17 Voti favorevoli n. 12 Voti contrari n. 5 (Desimone, Quaglia, Valletta, Ragni, Cavallo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Luigi Barlotti

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

10.2 MAG. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

10.2 MAG. 2005

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

10.2 MAG. 2005

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Aprile 2005



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 3 - Occupazioni permanenti o temporanee.
- Art. 4 - Denuncia occupazioni permanenti.
- Art. 5 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione.
- Art. 7 - Delimitazione delle occupazioni.
- Art. 8 - Procedimento.
- Art. 9 - Occupazioni.
- Art. 10 - Mostre merci.
- Art. 11 - Lavori edili.
- Art. 12 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art. 13 - Autorizzazione ai lavori.
- Art. 14 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Art. 15 - Occupazioni con tende e tendoni.
- Art. 16 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 17 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 18 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 19 - Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 20 - Effetti della revoca.
- Art. 21 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.
- Art. 22 - Obblighi del concessionario.
- Art. 23 - Divieto di cedere, anche parzialmente, a terzi gli spazi e aree oggetto della concessione o autorizzazione.
- Art. 24 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 25 - Tariffe.
- Art. 26 - Soggetti passivi - Pagamento della Tassa.
- Art. 27 - Misura dello spazio occupato.
- Art. 28 - Passi carrabili.
- Art. 29 - Autoveicoli di uso privato.
- Art. 30 - Distributori di carburante.
- Art. 31 - Apparecchi per la distribuzione automatica.
- Art. 31 bis - Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi)
- Art. 32 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.
- Art. 33 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.
- Art. 34 - Costruzione di gallerie sotterranee
- Art. 35 - Maggiorazioni della Tassa - Esenzioni e riduzioni disciplinate dal Consiglio comunale
- Art. 36 - Riduzioni della Tassa per occupazioni permanenti.
- Art. 37 - Riduzione del canone per occupazioni temporanee.
- Art. 38 - Esenzione della Tassa.
- Art. 39 - Sanzioni.
- Art. 40 - Rimborsi.
- Art. 41 - Entrata in vigore



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 53 D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, diretta al Sindaco, da presentarsi all'ufficio tributi e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per i casi contemplati dal precedente comma l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della data dell'occupazione richiesta.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.
3. La tariffa base per la determinazione dell'imposta relativa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
Le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in 3 categorie o zone di cui la prima è da ritenersi di più elevato valore economico:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria: (rilevante interesse turistico e commerciale)
nella località PAESTUM: tutte le aree comprese entro la cinta muraria ;

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

a) nella località CAPACCIO SCALO:

tutte le aree comprese nel quadrilatero delimitato a Nord da via Terra delle Rose e suo prolungamento verso Est fino alla linea ferroviaria; a Est dalla linea ferroviaria; a Sud da Via Fornilli e suo prolungamento verso Est fino alla linea ferroviaria; a Ovest da via Aldo Moro e da via Procuzzi;

b) nella località LAURA:

tutte le aree prospicente le seguenti strade:

- Viale della Repubblica (Ex via E.Codiglione), per il tratto dall'incrocio con via Quistione all'incrocio Laura;

- Via Laura - Mare, per tutto il suo tratto.

c) nella località LICINELLA - TORRE DI PAESTUM:

- Via Nettuno, per tutto il tratto;

- Via Licinella, per tutto il tratto;

- Via Torre di Mare e via Torre di Paestum intero percorso;

d) nella località CAPACCIO CAPOLUOGO:

- Piazza Tamponi;

- Piazza Orologio;

- Piazza dei Martiri;

- Zona mercato settimanale

e) nella fascia costiera:

- La strada del litorale costiero (via poseidonia da incrocio varolato a incrocio via Nettuno) e strada costiera dei lidi;

- La strada litoranea provinciale che da Foce sele porta ad Agropoli (via Foce sele-via F. Gregorio- via Laura- via Linora);

f) nella località Paestum :

- La strada di delimitazione della cinta muraria di Paestum.

Strade, spazi ed aree di 3^a categoria:

Tutte le aree che ricadono nella restante parte di territorio e che non sono comprese nelle precedenti categorie..

4. La Tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della Tassa alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori od uguali ad un metro quadrato o lineare. Le tariffe di base previste nell'allegato B possono essere aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale in base alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto, n.267.

Art. 4
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.
3. Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:
 - a. chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b. pensiline, vetrinette portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
 - c. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d. occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e. occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - f. occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune;
 - h. qualsiasi altro tipo di occupazione individuato con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 5
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.
3. Sono considerate temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone, le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate con:
 - a. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b. chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c. esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d. parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e. tavoli e sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f. pali porta insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

- h. Qualsiasi altro tipo di occupazione individuato con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 6 **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego motivato è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7 **Delimitazioni delle occupazioni**

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 8 **Procedimento**

1. Il responsabile del procedimento trasmette agli Uffici competenti le copie delle domande pervenute, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici, per l'esame e l'espressione del relativo parere.
2. Gli Uffici interessati devono trasmettere il richiesto parere entro 20 giorni in caso di occupazione permanente e 4 in caso di occupazione temporanea.
3. Il responsabile del procedimento procede al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione o di diniego nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda. Per la zona 1, trattandosi di zona di particolare pregio turistico-commerciale, il funzionario provvederà al rilascio delle autorizzazioni/concessioni previo consulto con la Giunta Comunale o con l'Assessore al ramo.
4. Con atto a parte, la Giunta Comunale, per la zona interna alla cinta muraria di Paestum, potrà individuare le tipologie strutturali e le attrezzature tipo da utilizzare per le occupazioni concesse.
5. L'atto di concessione/autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto entro 5 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione.

Art. 9 **Occupazioni**

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.
3. Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 10 Mostre merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale e all'osservanza di quanto previsto dal regolamento di polizia municipale.
2. La merce esposta al pubblico nell'area compresa entro la cinta muraria di Paestum, deve essere tassativamente in linea con il decoro, la morale e lo stato dei luoghi in cui si pone e rappresenta (libri e cartoline) mentre , il resto del materiale (magliette- bandiere ecc..), al fine di evitare una immagine disordinata e non qualificante per il luogo, deve essere tenuta all'interno dei locali.
3. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 38.

Art. 11 Lavori edili

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.
6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 13
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori ed al possesso dei pareri di tutti gli altri Enti.

Art. 14
Occupazioni con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 15
Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il dirigente responsabile del servizio può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il dirigente responsabile del servizio, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 17
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo o la proroga motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga almeno 4 giorni prima della scadenza.
4. La domanda deve contenere gli estremi della concessione /autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della TOSAP e TARSU.

5. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.

Art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 19

Revoca delle autorizzazioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. La inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è motivo di revoca dell'autorizzazione.
4. La revoca può essere esercitata anche in caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le quali intervengono elementi di interesse sociale rilevante tali da giustificare la revoca della concessione.
3. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.
4. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
5. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio, compreso, se previsto, il parere della Giunta Comunale.

Art. 20

Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca, ove costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile del procedimento al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 21

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 22
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Lo stesso soggetto non può avere più di due concessioni e/o autorizzazione nell'ambito del territorio comunale.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e l'estensione dell'occupazione stessa.

Art. 23
**Divieto all'intestatario di cedere, anche parzialmente, a terzi gli spazi e aree
oggetto della concessione o autorizzazione. Subentro nella
concessione/autorizzazione**

1. È vietata la cessione, anche parziale, a terzi, sia dietro corrispettivo, sia a qualsiasi altro titolo compreso quello gratuito, degli spazi per i quali è stata autorizzata o concessa la occupazione.
2. Eventuali richieste di utilizzo da parte di altri soggetti di occupazioni già concesse o autorizzate, per orari e/o periodi delimitati, devono essere presentate all'Ufficio Tributi del comune che provvederà in merito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale.

Art. 24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
2. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 100 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
3. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al precedente comma 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e fermo restando le sanzioni di natura penale.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI

9/15



Art. 25 Tariffe

1. Per occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla occupazione in metri quadrati o lineari e si applica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 446/1997. La tariffa adottata è quella indicata nell'allegato B del presente regolamento di cui forma parte integrante.
2. Le tariffe previste nell'allegato B sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 26 Soggetti passivi - Pagamento della Tassa

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento all'unità di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di Euro o per eccesso se è superiore. Per il pagamento dovrà essere utilizzato l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6, il pagamento del canone deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
6. Di norma il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. In caso di canoni di importo superiore ad Euro 500,00 potrà essere accordato un pagamento dilazionato per un massimo di 4 rate, previa richiesta e rilascio di apposita fidejussione bancaria assicurativa.
7. Sono soggette al canone comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
8. L'importo minimo, al di sotto del quale il canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, non è dovuto è fissato ad Euro 3,00. Tale esenzione non viene estesa al canone dovuto per le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.

Art. 27 Misura dello spazio occupato

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o 100 metri lineari superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

20/15



4. Gli spazi di suolo pubblico concedibili alle attività di Bar e simili, all'interno della cinta muraria di Paestum, zona 1, devono avere una larghezza tale da lasciare libero uno spazio residuo di carreggiata, per accessi di emergenza e per il passaggio pedonale, non inferiore a ml 3.50.

5. Gli spazi di suolo pubblico concedibili alle attività di commercio, all'interno della cinta muraria di Paestum, zona 1, devono avere una larghezza, per la collocazione di espositori, non superiore a mt 2.00 dal confine di proprietà, compresi gli elementi di delimitazione e, comunque, garantire sempre, almeno ml 6,00 di carreggiata stradale libera per l'emergenza e il passaggio pedonale e veicolare.

6. Gli spazi di suolo pubblico concedibili alle attività di commercio, limitatamente alla Piazzetta e all'accesso alla Basilica di Paestum, devono avere larghezza tale da consentire la collocazione di espositori a parete o una occupazione comunque non oltre il marciapiede esistente.

Art. 28 **Passi carrabili.**

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. QUATTRO.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Art. 29 **Autoveicoli di uso privato**

1. Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. Salvo disposizione diversa sono soggette alla tassa. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie utenti con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 30 **Distributori di carburante**

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 31 **Apparecchi per la distribuzione automatica**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate al Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

22/15



Art. 31 bis
Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi)

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli. Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.
3. Lo scontrino rilasciato dalle apposite apparecchiature o dagli impiegati addetti sostituisce l'autorizzazione.
4. La tariffa del canone, relativa alle occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 32
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.
4. A partire dall'1.1.2005 la tariffa adottata per le occupazioni temporanee è quella indicata nell'allegato B del presente regolamento.

Art. 33
Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi della decreto legislativo n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita ad Euro 0,5165 per utente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore ad Euro 516,46. La misura unitaria di tariffa per utente sopra determinata è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 34
Costruzione di gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre del canone impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 35
Maggiorazioni della Tassa - riduzioni ed esenzioni deliberate dal Consiglio Comunale

1. Alle occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, ed a quelle abusive, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

12/15

2. Le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti anche culturali, sportivi, politiche e simili, comprese quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono disciplinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale che individua l'esenzione e la riduzione. Sono inoltre esonerate dal pagamento del canone le manifestazioni che hanno il patrocinio del Sindaco.

Art. 36

Riduzione della Tassa per occupazioni permanenti

Alla tariffa ordinaria sono applicate le seguenti variazioni:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, qualunque sia la loro caratteristica, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata, su un'area massima di mq. quattro, dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- c) per le occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo per distributori di carburanti, determinate ai sensi del punto 4) dell'art. 17 del presente regolamento, la tariffa è ridotta del 60 per cento;
- d) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento;

Art. 37

Riduzione della Tassa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (per la parte eccedente i 10 mq) e per quelle culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

Art. 38

Esenzione della Tassa

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico,

23/25

nelle aree a ciò destinate;

- i. le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino ad un massimo di 10 m.q.;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - f. Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto del Consiglio comunale.

Art. 39 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori come per legge.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 40 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme versate e non dovute dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'Ufficio Tributi su domanda dell'interessato ed accertata l'esistenza dei presupposti.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. La domanda deve essere corredata della copia di ricevuta di pagamento relativa a quanto richiesto a rimborso.
3. L'Ufficio Tributi provvede al rimborso entro il termine di 90 gg. dalla richiesta, entro lo stesso termine è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,00.
4. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione.

24/25



5. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi legali giornalieri sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente regolamento, ai sensi del comma 8 dell'art 27 della legge n. 448 del 28/12/2001, entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

ALLEGATI

Allegato A - Elenco strade per categorie e planimetria

Allegato B - Tariffa della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

15/15



Allegato B : **TARIFFE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Tariffa base.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 28,87
Categoria seconda	€ 21,69
Categoria terza	€ 14,20

- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 %):

Categoria prima	€ 14,43
Categoria seconda	€ 10,85
Categoria terza	€ 7,10

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché ad esso ancorate e appoggiate.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 %):

Categoria prima	€ 8,66
Categoria seconda	€ 6,51
Categoria terza	€ 4,26

- D) Accessi carrabili o pedonali, qualunque sia la loro caratteristica, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato, per anno e per un massimo di mq. quattro (riduzione dell' 80 %):

Categoria prima	€ 5,77
Categoria seconda	€ 4,34
Categoria terza	€ 2,84

- E) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A). Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupati da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

- F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
Il canone è determinato per metro lineare e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 14,43
Categoria seconda	€ 10,85
Categoria terza	€ 7,10

- G) Distributori di carburante:

Il canone è determinato per ogni metro quadrato e secondo i criteri fissati dal presente regolamento e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 11,55
Categoria seconda	€ 8,68
Categoria terza	€ 3,55

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:

Tariffa giornaliera per metro quadro e per occupazioni fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 2,01
Categoria seconda	€ 1,55
Categoria terza	€ 0,57

Tariffa giornaliera per metro quadrato e per occupazioni di almeno 15 giorni:
(riduzione del 25%)

Categoria prima	€ 1,51
Categoria seconda	€ 1,16
Categoria terza	€ 0,43

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è oraria ed è graduata per ventiquattresimi e secondo le seguenti fasce orarie:

1 - Fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 13,00:

Per occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato:

Categoria prima	€ 0,20
Categoria seconda	€ 0,15
Categoria terza	€ 0,06

Per occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato:
(riduzione del 25%)

Categoria prima	€ 0,15
Categoria seconda	€ 0,11
Categoria terza	€ 0,04

2 - Per il resto della giornata

Per occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato:

(Riduzione del 50% della tariffa di fascia 1)

Categoria prima	€ 0,10
Categoria seconda	€ 0,08
Categoria terza	€ 0,03

Per occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato:
(Riduzione del 25%)

Categoria prima	€ 0,07
Categoria seconda	€ 0,06
Categoria terza	€ 0,02

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:
Tariffa giornaliera per metro quadro (riduzione del 50 %):

Categoria prima	€ 1,01
Categoria seconda.....	€ 0,77
Categoria terza.....	€ 0,28

- C) Per le occupazioni con tende e simili, purché ancorate o appoggiate al suolo, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 80%:

Per occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato:

Categoria prima.....	€ 0,40
Categoria seconda.....	€ 0,31
Categoria terza.....	€ 0,11

*Per occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato:
 (Riduzione del 25%)*

Categoria prima.....	€ 0,30
Categoria seconda.....	€ 0,23
Categoria terza.....	€ 0,09

- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80%.

- F) Per le occupazioni nei mercati settimanali, in forma ricorrente nell'intero anno, il canone giornaliero per mq. concesso, è quello di cui alla tariffa per occupazione temporanea relativa alla prima fascia oraria di cui alla lettera A), per occupazioni di almeno 15 giorni nell'anno, ridotta del 75%, per SEI ore giornaliere forfetarie e tenuto conto della categoria di appartenenza dell'area occupata:

con il seguente calcolo:

Categoria prima.....	€ 0,04 per mq.	$x \text{ ore } 6 = € 0,23 \text{ per mq e per giorno}$
Categoria seconda.....	€ 0,03 per mq.	$x \text{ ore } 6 = € 0,17 \text{ per mq e per giorno}$
Categoria terza.....	€ 0,01 per mq.	$x \text{ ore } 6 = € 0,06 \text{ per mq e per giorno}$

- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

- H) Per le occupazioni, eccedenti i mq. 10, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, umanitarie, culturali sportive, le tariffe ordinaria indicate alla lettera A) sono ridotte dell'80%.

- I) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, per condutture, cavi ed impianti in genere, il canone è dovuto per metro lineare e per giorni secondo la tariffa base di cui alla lettera A), ridotte del 70%:

per metro lineare per occupazione non superiore a 14 giorni:

<i>categoria prima</i>	<i>€. 0,60</i>
<i>categoria seconda</i>	<i>€. 0,46</i>
<i>categoria terza</i>	<i>€. 0,17</i>

per metro lineare per occupazione di durata superiore a 15 giorni:(riduzione del 25%)

<i>categoria prima</i>	<i>€. 10,07</i>
<i>categoria seconda</i>	<i>€. 8,37</i>
<i>categoria terza</i>	<i>€. 6,82</i>

L) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.

M) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%, salva l'azione sanzionatoria di cui all'art 24 del vigente regolamento.

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 25 del 18/04/2005

L'anno 2005 il giorno diciotto del mese di aprile si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott.ssa Carmelina Ferraro, Dott.ssa Rosa Maria Gallo e Rag. Fortunato Desiderio, per esprimere parere in relazione ai seguenti regolamenti, sottoposti all'attenzione del Collegio, da modificare o approvare:

1. Regolamento per il funzionamento consiglio comunale e delle commissioni consiliari - Riadozione;
2. Regolamento servizio funebre – modifiche;
3. Regolamento T.O.S.A.P. – modifiche;
4. Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia – approvazione;
5. Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'albo delle ditte da utilizzare per l'affidamento di lavori – approvazione.

Il Collegio, all'unanimità, vista la documentazione trasmessa,

delibera

di esprimere parere favorevole per l'adozione dei regolamenti citati.

Il Collegio
Carmelina Ferraro
Rosa Maria Gallo
Fortunato Desiderio



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142)

OGGETTO: 14) Regolamento TOSAP Modifiche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA

(breve esposizione)

Il giorno 13 aprile 2005, alle ore 9,00 presso la sede municipale del Comune di Capolupo opportunamente convocata si è riunita la Commissione Bilancio per discutere gli argomenti del piano.

Alla suddetta ora si sono presentati: Ferro, Corallo, Pedino, Peolillo, Frasca, Bruno, Lepri.

Alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e pone a trattare gli argomenti che saranno portati all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

1) Debiti fuori Bilancio

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta.

Il Consigliere Peolillo si riserva di esprimere l'esclusa relativa ai prestiti debiti che ricorrono ai sensi dell'art. 134 in sede di C.C.

2) L. 164/32-365/11-454/18 Area e fabbricati da destinare alla residenza a tariffa.

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta.

Il Consigliere Peolillo si riserva di esprimere il proprio parere in sede di C.C.

3) Servizi e domusili indivisibili e produttivi.

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta.

Il Consigliere Peolillo è contrario all'esclusa e si riserva di esprimere parere in sede di C.C.

4) Bilancio 2005, Relazione P.P. e Bilancio Pluriennale

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta.

Il Consigliere Peolillo manifesta la contrarietà all'emanazione delle tariffe, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 121-122-123-124 e 125 del 22-3-2005. In ordine al Bilancio si riferisce in particolare ad atti comunali del Responsabile di Servizi Finanziari allegati alle deliberazioni n. 88 del 30-9-2004, restando peraltro presumendo dichiarata in tale sede, ad alla delibera n. 2 del corrente anno, atti dai quali si evincano pieni elementi di squilibrio di Bilancio, in particolare per i prestiti contratti dalla Società Helem e i contemporanei in atti le referenze della Società Helem, nonché le perdite relative agli anni 2002-2004 della suddetta Società. Prevedendo che perseguono gravi conseguenze

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA
(breve esposizione)

in ordine ai debiti comunali per lavori e per legoli. Con come questa Commissione
in una delle precedenti riunioni venne a conoscenza che l'Ufficio contabile
aveva preso posto un elenco di massima del quale si evince che alla data
del 28-2004 i debiti pendenti ammontavano a € 300.000,00 circa. Sempre
per il fatto che ottiene agli stessi legoli, ricordo a questo Consiglio comunale che
con delibera n. 180 del 4-5-2004 la C.C. ret. fis. la tramandava per un rca
120.000,00 con la signora Ines, amministratore e socio del Comune i
relativi oneri. Nel Bilancio non esiste traccia. Tali considerazioni
rendono sempre più pressante la situazione relativa al mantenimento degli
equi libri fornitori per l'esercizio in corso, pertanto si ricerca di appurare
in altre sedi volontarie in ordine agli impegni assunti dall'Amministrazione
in materia di servizi e di gestione generale. Conosciamo che per i lavori
per i telefoni vanno attendendo verso i € 120.000 annui e si pone il problema
di regolamentare soprattutto gli usi da parte di scuole ed altri utenti che
usufruiscono di telefoni e conca Comune. Ribadire la delicatezza dei problemi
invece la definitiva qualificazione dei renditi attivi, per la gestione
del Comune Finanziario che già procedendo ad una effettiva ricognizione
della situazione dei fatti si attestano in oltre € 20.000 ed è opportuno
che anche in questo settore della spesa si proceda ad una approfondita
determinazione. Per quanto attiene le competenze relative agli interessi passivi,
il P.F. in aggiunta ai prestiti oneri, si è visto soltanto e per essere ulteriori
interessi passivi per 110.000 €, € 50.000 per oneri passivi di cassa
e € 60.000 per mutuo da Banca emittente Tramontana S.p.A. Tacitò
considerato un modo di poter ripianare volontariamente portare in merito alla
schema di Bilancio approvate dalla C.C., ne sono attestazioni come oneri voluti
in quanto l'Amministrazione ha impegnato oltre € 500.000,00 per oneri relativi
alla gestione generale, oneri di legoli e contributi oneri.
Qualche esempio che risulta di fatto scelta di oculata finanziaria eliminando
tali oneri si è giustificata e utocare nel piano generale la trasparenza.
Per fine per quanto attiene in modo particolare il piano triennale lavori Pubblici

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA
(breve esposizione)

Esprime un giudizio estremamente negativo per quanto attiene la perigliosità
in itinere della strada Capace-Peritua, ed apprende in data 14-10-00
con favorevole voto, sollecitando l'Amministrazione ad intervenire con estrema urgenza.
La nota 31-3-05 ha presentato offerte intaccamento al Sindaco - L'Ufficio
proposto non ha elaborato un progetto di massima e con del. 346/14-10-01
veniva previsto l'intervento per tale strada in l. 2006 come foreale
della L.R. 51 - Per del. 124/2005 la C.C. ha annullato il piano
previsto l'intervento di cui trattasi sempre per il 2005, eliminando
l'anticipazione della L. 51 come provvedimento, essendo la nuova
dizione obli fondi di Bilancio, Bol. - Non si riesce a comprendere
quali siano? In ordine alla strada Capace-Peritua potrebbe essere
per il futuro, stante il ritardo, eventuali responsabilità e gli
eventi, per il momento, visto che agli atti vi è la relazione dei periti
del dipartimento Polidoro per danni conseguenti alla tramontana
derivanti dall'incidente mortale verificatosi sulla detta strada,
videlicet delib. N. 51/2005 di C.C. H. rinnovo di prescrizione prima delle
resolte C., eventuali emendamenti al Bilancio approvato dalla C.C.,
* Il Consiglio Polidoro sulla scorta delle osservazioni o suggerimenti
dati dal Consiglio Polidoro deve di verificare la situazione in corso
Hilena-Peritua riguardo i conditi da loro relativi, i quali andrò
in sede di C.C. una volta che i ricorrenzi dell'Ente Comune
molta di verificare la trasparenza e la regolare attività di C.C.
ricordando la situazione sopra ed eventuali responsabilità
in merito da parte di precedenti Ammin. o Funzionari - ~~1000~~
* Il Consiglio Regni è d'accordo per tutte le considerazioni tecniche espresse
dal Polidoro e desidera espressamente di essere l'attuatore e conduttore dell'opera
della tramontana con la proposta dell'attuale Ammin. in corso di elaborazione
Ammin. attuale le parti e un eventuale tagliare le opere, parti prima e tale progetto
che soltanto per convenienza, economia, indennità non si ripone esplicitamente
il milione di € -

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA
(breve esposizione)

Alle ore 11,00 entra in aula Deiana e Vellita - Angles

* Il Consiglio Regio non condivide l'utilizzo dell'avanzo d'Amministrazione per
l'acquisto di terreni alle dichiarazioni emesse in più occasioni dagli Amm. e
Comuni circa il debito ereditato dalla precedente Amm., esso non
dovrebbe esistere. Per questo riguarda la moneta 101, si riserva in
C.C. di discutere l'esecuzione dell'opera di tale natura.

* Il Consiglio Deiana esprime una riserva sul Finanziamento Esaminato
che ha predisposto gli atti, però ritiene di invitare l'Ufficio a verificare
accuratamente le osservazioni prospettate dagli interventi precedenti,
ed in particolare quelli del di Paolo. All'atto di detta verifica
si riserva di proporre eventuali emendamenti nei termini di legge
al Bilancio approvato dalla C.C.

* Il Consiglio Covello si astiene dalle deliberazioni di Paolo
ed espone parere contrario al Bilancio approvato dalla C.C.

Alle ore 11,30 la seduta viene sospesa.

Il Segretario

Il Presidente

I Consiglieri

